



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CONDIZIONI GENERALI

| | |
|---|---|
| Premessa | 2 |
| Oggetto della fornitura | 2 |
| Quantitativi | 2 |
| Procedure di trasmissione dell'offerta..... | 2 |
| Bollo Mepa | 2 |
| Titolare della procedura e soggetti contraenti | 3 |
| Variazioni nell'esecuzione della fornitura | 3 |
| Garanzie per la partecipazione alla procedura..... | 3 |
| Raggruppamento di imprese..... | 4 |
| Termine validità offerta – Durata contratto | 4 |
| Determinazione del prezzo | 4 |
| Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi dell'appaltatore..... | 4 |
| Clausola risolutiva espressa..... | 5 |
| Clausola penale..... | 6 |
| Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto | 6 |
| Subappalto | 6 |
| Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione..... | 6 |
| Fatturazione e pagamenti..... | 7 |
| Tracciabilità dei flussi finanziari..... | 7 |
| Riservatezza | 7 |
| Controversie..... | 7 |
| Spese contrattuali..... | 7 |
| Rinvio ad altre norme | 8 |
| Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale | 8 |
| Clausola finale..... | 8 |

Premessa

Le condizioni del contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con eventuali altre disposizioni previste dalle condizioni generali di contratto contenute nel Catalogo.

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, di seguito denominata ASU FC, è titolare e legittimata in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione del miglior offerente, nonché alla stipula del successivo Contratto dal quale discenderanno l'emissione degli ordini ed il pagamento dei corrispettivi.

Il documento di stipula generato dal Sistema verrà quindi integrato dalle disposizioni di seguito enunciate, che dovranno essere accettate incondizionatamente dalle ditte concorrenti.

Oggetto della fornitura

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme tecniche vigenti, nazionali e/o regionali e/o comunitarie che ne disciplinano la produzione, il confezionamento, la commercializzazione e l'eventuale importazione e devono altresì essere dotati di ogni autorizzazione, in corso di validità, prescritta con riferimento allo specifico prodotto.

Quantitativi

I quantitativi oggetto della fornitura sono presunti e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di validità dell'offerta in relazione a specifiche esigenze cliniche/terapeutiche. Tali variazioni potranno eccedere il limite del 20% e, in tal caso, l'operatore fornirà il prodotto nelle quantità richieste senza riserva od eccezione alcuna.

Procedure di trasmissione dell'offerta

L'offerta economica dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite nella Richiesta di Offerta (RdO).

L'aggiudicazione della gara sarà effettuata utilizzando il criterio dell'offerta al minor prezzo.

Le informazioni complementari relative alla presente gara possono essere richieste per iscritto, utilizzando l'apposita funzione presente sulla piattaforma MEPA entro il termine indicato nella RdO.

Bollo Mepa

In conformità a quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 - disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il documento di accettazione firmato dal soggetto stipulante contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell'offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

All'atto della sottoscrizione del documento conclusivo della TD/RDO (stipula del contratto) solo la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, nelle modalità di legge, al pagamento dell'imposta di bollo nella misura pari a € 16,00 ogni 4 facciate o cento righe di contratto.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite modello F23.

Si comunicano i seguenti codici necessari per l'effettuazione del pagamento:

CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE: TIQ

CODICE TRIBUTO: 456T

N.B.= si prega di indicare gli estremi della gara (identificativo-oggetto)

La ditta è tenuta inoltre a trasmettere attestazione di avvenuto pagamento, preferibilmente tramite PEC, all'indirizzo asufc@certsanita.fvg.it entro 15 giorni dalla data di avvenuta stipula e/o dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Titolare della procedura e soggetti contraenti

Con l'aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, l'ASU FC provvederà alla stipula di un Contratto con il quale verrà regolamentata la fornitura oggetto della presente gara, nei limiti dell'importo massimo complessivo stabilito per ogni singolo Lotto.

Variazioni nell'esecuzione della fornitura

I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato sono stati calcolati in base al fabbisogno aziendale, eventualmente integrati con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi delle strutture interessate.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine contrattuale, sia in esaurimento la quantità indicata in offerta per ciascun prodotto, potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura del 20%, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dal contratto. Tale opzione di acquisto potrà prevedere anche prodotti simili e non compresi tra quelli oggetto del contratto.

Garanzie per la partecipazione alla procedura Cauzione provvisoria e garanzia definitiva

Le garanzie per la partecipazione alla procedura (cauzione provvisoria) e le garanzie definitive (cauzione definitiva), sono gestite da ASU FC ai sensi degli articoli 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento dell'apposita richiesta da parte di ASU FC, che poi provvederà alla stipula del contratto.

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (art 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell'importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di ASU FC.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo.

Si precisa che l'amministrazione provvederà allo svincolo della cauzione definitiva mezzo lettera e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria.

In caso di inadempimenti contrattuali, l'ASU FC esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l'ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

Raggruppamento di imprese

Nel caso l'individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all'art. 48 D.lgs. 50/2016 ed art. 1392 c.c., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell'ASU FC di approvazione delle risultanze di gara;
- la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (capogruppo).

Termine validità offerta – Durata contratto

L'offerta formulata dovrà avere una validità di 180 giorni.

Il contratto di fornitura avrà la durata indicata negli atti di gara.

Si applicano le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016.

L'ASU FC potrà recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

L'ASU FC potrà altresì recedere anticipatamente dal contratto qualora venisse aggiudicata una nuova convenzione CONSIP a condizioni economiche più vantaggiose rispetto alle condizioni contrattuali offerte in questa sede.

Determinazione del prezzo

Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all'imballaggio ed al trasporto ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che verrà addebitata in sede di emissione della fattura a norma di Legge.

Il prezzo di ogni prodotto è fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, salvo il caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative a cui l'Azienda fornitrice deve necessariamente adeguarsi (non applicabile alla fascia C). Nel caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative, resta comunque valida la percentuale di sconto indicata nell'offerta. Tali variazioni dovranno essere comunicate obbligatoriamente per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla data del provvedimento ad ASU FC. Il prezzo sarà rideterminato mediante applicazione della stessa percentuale di sconto formulata in sede di offerta.

In carenza della comunicazione da parte della ditta fornitrice entro i termini previsti, le variazioni di prezzo non saranno riconosciute ai fini del pagamento delle relative fatture emesse a prezzi superiori a quelli di gara.

Qualora invece il prezzo venisse diminuito, questo sarà ritenuto valido dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e le relative fatture già emesse dovranno essere anche rideterminate mediante emissione di nota di accredito per il valore corrispondente.

Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi dell'appaltatore

Le consegne dei prodotti, franche e libere da ogni spesa, comprese le spese di trasporto, saranno effettuate nei luoghi e con le modalità specificate nei singoli ordinativi di fornitura (di norma entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine, oppure in base ad un programma-abbonamento concordato tra ASU FC e la ditta aggiudicataria, con esclusione di consegne in blocco).

I prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantirne la corretta conservazione anche nella fase di trasporto. I prodotti dovranno avere, al momento della consegna, un periodo di utilizzazione residuo non inferiore a 2/3 del periodo di validità.

Gli ordini non saranno in alcun modo vincolati dalla previsione di un quantitativo minimo d'ordine o dall'imputazione di spese di trasporto che si intendono comprese nel importo della fornitura.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, e quindi di concordare con il servizio stesso i tempi di consegna.

Il punto di consegna verrà di volta in volta indicato nell'ordine.

Qualora durante la durata del contratto la ditta introduca in commercio:

- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),
 - un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,
- dovrà inoltrare una proposta formale ad ASU FC (tramite pec), corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati.

Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza autorizzata da ASU FC la ditta potrà consegnare la nuova merce proposta.

Clausola risolutiva espressa

L'ASU FC potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura/servizio;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura/servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura/servizio;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.
- i) nei casi di cui all'art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura/servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ASU FC.

L'ASU FC anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'ASU FC e rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

ASU FC si riserva la facoltà, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, di revocare

l'aggiudicazione e conseguentemente risolvere il contratto qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato (commercializzazione in esclusiva) rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, quali:

- decadenza del brevetto;
- immissione in commercio di farmaci generici o biosimilari;
- registrazione della stessa molecola da parte di altra impresa;
- immissione in commercio di nuovo prodotto medicinale che vanifichi la situazione di esclusività ed inoltre di procedere all'anticipata risoluzione della fornitura senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere, se durante la stessa verrà:
 1. attivata convenzione da parte di MEPA-CONSIP oppure
 2. aggiudicata gara per lo stesso oggetto di fornitura da parte della Centrale Unica di Committenza regionale;

e la ditta aggiudicataria rifiutasse di conformarsi agli eventuali migliori prezzi ivi ottenuti.

In attesa della definizione di un nuovo contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto da ASU FC, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un massimo di ulteriori 3 mesi oltre alla scadenza naturale.

Clausola penale

L'ASU FC responsabile dell'esecuzione del contratto si riserva di applicare eventuali penali come segue:

- addebito della penale per un importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa, in conseguenza a ritardi o inadempienze;
- addebito degli eventuali danni.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dell'ASU FC e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).

È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105 del D. Lgs. 50/2016.

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105 D.lgs. 50/2016.

Il Ditta concorrente deve indicare all'atto di presentazione dell'offerta, all'interno della Sezione D del modulo DGUE, se e quale parte del servizio/fornitura intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 30% della convenzione; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

L'ASU FC, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.

È fatto salvo il diritto dell'ASU FC di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate ad ASU FC, la quale rientra nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "Scissione dei pagamenti".

Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Riservatezza

In conformità a quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679, i dati che ASU FC andrà ad acquisire saranno utilizzati ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento EU 2016/679 e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente contratto, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ASU FC acquisire il previsto consenso.

Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'appaltatore e l'Azienda derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello esclusivo di Udine. È esclusa ogni ipotesi di competenza arbitrale.

Spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dall'art.32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 con firma digitale. Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dell'ASU FC, titolare del Contratto, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale

Nei confronti del proprio personale, la ditta si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

La ditta assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente durante tutto il periodo della validità del presente appalto, con espresso richiamo all'art. 81 comma 3 - bis del Codice dei Contratti, si impegna a corrispondere ai propri soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Clausola finale

Il contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere approvata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Contratto da parte dell'ASU FC non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti lei spettanti, con riserva pertanto di farli comunque valere nei limiti della prescrizione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GUERRINO VARUTTI

CODICE FISCALE: VRTGRN59T30D085D

DATA FIRMA: 30/06/2021 10:09:31

IMPRONTA: 9DDBF23E39D8E4CFA0EA9F0E4163CD0EED4DAA5C1B198BCACA2E13096A2380C2
ED4DAA5C1B198BCACA2E13096A2380C24EC9E3D9BF4CDACF9D518EE067B57DCE
4EC9E3D9BF4CDACF9D518EE067B57DCECD44540DD37B566FCAF1DD3367F6752F
CD44540DD37B566FCAF1DD3367F6752F0850FE42CCC0ED0A8AE10C1060A04527